



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

REGOLAMENTO

delle Forme di Assistenza^(*)

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Forme di assistenza

1.1. Le forme di assistenza di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto e dell'art. 32 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza consistono in interventi in favore degli iscritti all'Ente, ovvero ai superstiti degli iscritti o ai pensionati dell'Ente, così come definiti nei successivi articoli.

1.2. L'erogazione delle forme di assistenza è concessa nei limiti delle disponibilità risultanti nell'apposito Fondo Assistenza.

Articolo 2

Valutazione delle istanze

2.1. Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle disponibilità del Fondo Assistenza e in relazione a quanto definito negli articoli successivi, delibera in merito alla misura degli interventi, alle modalità di acquisizione della documentazione necessaria e i termini per la relativa integrazione, ai criteri di selezione, ai punteggi da attribuire per la formazione delle graduatorie ed alle modalità per la corresponsione degli interventi stessi. Alla delibera verrà data la massima pubblicità tra gli iscritti e pubblicata sul sito e sul periodico dell'Ente.

2.2. L'Ente adotta provvedimento di liquidazione degli interventi o di denegazione della prestazione; avverso il provvedimento di diniego è possibile proporre rilievi o motivi di ricorso al Consiglio di amministrazione, entro giorni 60 dalla ricezione della relativa comunicazione.

() testo in vigore dal 02/08/2024*

TITOLO II FORME DI ASSISTENZA

CAPO I ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE

Articolo 3

Istituzione dell'assistenza sanitaria integrativa e delle altre coperture assicurative. Soggetti ammessi e requisiti di ammissione

3.1. L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP), in considerazione del fondamentale diritto alla tutela della salute costituzionalmente garantito, eroga forme di tutela sanitaria integrativa, direttamente o mediante la stipula di polizze assicurative entro i limiti stabiliti dal bilancio annuale dell'Ente. Inoltre, l'Ente al fine di offrire un supporto economico in caso di imprevisti che si riflettono sul tenore di vita della famiglia dell'iscritto, prevede altre coperture attraverso la stipula di polizze assicurative entro i limiti stabiliti dal bilancio annuale dell'Ente.

3.2. Sono ammessi all'assistenza sanitaria integrativa e alle altre coperture assicurative di cui all'articolo 1.1:

- a) gli iscritti attivi;
- b) i titolari di trattamento previdenziale che continuino ad esercitare l'attività professionale.

Inoltre, l'Ente consente l'adesione all'assistenza sanitaria integrativa a:

- c) pensionati titolari di trattamento previdenziale;
- d) i familiari dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

3.3. I soggetti di cui alla lettera a) e b) del comma precedente dovranno essere in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi dell'anno precedente quello di copertura.

Articolo 4

Assistenza sanitaria integrativa e altre coperture assicurative

4.1. L'Ente fornisce ai soggetti di cui all'art. 3.2, lettere a) e b), l'assistenza sanitaria integrativa, sopportandone il relativo onere annuo, per la copertura dei rischi derivanti da:

- i grandi interventi chirurgici;
- i gravi eventi morbosi, ancorché non comportino un intervento chirurgico;
- altri eventi da cui emerge l'esigenza di ricorrere a prestazioni sanitarie integrative.

4.2. L'Ente consente l'adesione volontaria all'assistenza sanitaria integrativa per la copertura dei rischi di cui al comma precedente, ai soggetti di cui all'art. 3.2, lettera c), con onere a carico dell'interessato.

4.3. L'Ente, con onere a proprio carico e mediante la costituzione di polizze assicurative annuali o poliennali ovvero mediante la partecipazione a forme consortili, casse di assistenza o altri enti a tale scopo costituiti, prevede una forma di tutela assicurativa in caso di morte dei soggetti di cui all'art.3.2 lettere a) e b).

Articolo 5

Estensione volontaria dell'assistenza sanitaria integrativa ai familiari

5.1. L'Ente consente ai soggetti di cui all'art. 3.2, lettere a), b) e c) di estendere volontariamente, con onere a proprio carico, l'assistenza sanitaria integrativa di cui all'art. 4.1 anche al proprio nucleo familiare (coniuge non legalmente separato convivente, convivente more uxorio, figli conviventi).

Articolo 6

Estensione volontaria dell'assistenza sanitaria integrativa globale e delle altre coperture assicurative

6.1. L'Ente consente ai soggetti di cui all'art. 3.2, lettere a), b) e c) di aderire volontariamente, con onere a proprio carico, all'assistenza sanitaria integrativa globale, per sé e per il proprio nucleo familiare (coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, figli conviventi) per il rimborso di spese sanitarie per ricovero, spese extraospedaliere e domiciliari.

6.2. L'Ente consente ai soggetti di cui all'art. 3.2 lettere a) e b) di estendere volontariamente la copertura per aumentare l'indennità riconosciuta in caso di morte con onere a proprio carico, versando una quota integrativa.

Articolo 7

Modalità applicative

7.1. Con delibera del Consiglio di amministrazione, assunta anno per anno in relazione alle disponibilità risultanti nell'apposito fondo dedicato all'assistenza come da bilancio previsionale, l'Ente stabilisce la misura del premio posto a proprio carico provvedendo ad assicurare tutti i soggetti di cui all'articolo 3.2., lettera a) e b), per le coperture previste nell'articolo 4.1 e 4.3.

7.2. Le modalità di erogazione del servizio relativo alla copertura dei rischi di cui agli artt. 4.1, 4.3 e 6.1, 6.2 sono definite annualmente dal Consiglio di amministrazione e comunicate agli iscritti attraverso l'area riservata e per mezzo del sito internet dell'Ente. L'Ente consente ai soggetti di cui all'art. 3.2 lettere a) e b), che abbiano esteso volontariamente la copertura dei rischi ai sensi dell'art. 6.2, di provvedere all'eventuale rideterminazione della quota integrativa di premio a loro carico, al fine di conservare invariata la copertura assicurativa complessiva, qualora l'Ente abbia variato, ai sensi del precedente comma 1, la misura del premio versata a proprio carico.

CAPO II CONTRIBUTO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI O PER INABILITÀ TEMPORANEE O PERMANENTI

Articolo 8 **Istituzione del contributo per anziani non autosufficienti o per inabilità temporanee o permanenti. Beneficiari**

8.1. L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) concede un contributo a favore dei seguenti soggetti:

- a) titolari di pensione, erogata dall'Ente, che si trovino in condizione di non autosufficienza e siano ospitati presso case di riposo pubbliche e private per anziani, cronici o lungodegenti, ovvero che siano colpiti da inabilità temporanee o permanenti e che necessitino di assistenza domiciliare;
- b) iscritti attivi in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, il cui coniuge, o persona a cui è unito civilmente, ovvero il cui familiare di primo grado, fiscalmente a carico, si trovi in condizione di non autosufficienza e sia ospitato presso strutture di riabilitazione e assistenza, ovvero che sia colpito da inabilità temporanee o permanenti e che necessiti di assistenza domiciliare.

8.2. L'Ente si riserva di attuare interventi più organici di tutela delle condizioni degli anziani non autosufficienti attraverso forme assicurative assistenziali cosiddette di *long term care* da attuare di preferenza attraverso strutture consortili degli enti di previdenza privati. L'attuazione dei predetti interventi andrà considerata come sostitutiva delle azioni dirette individuate di seguito nel presente articolato.

8.3. Hanno titolo ad usufruire del contributo i soggetti di cui all'art. 8.1 che sostengano a proprio carico la retta della casa di riposo pubblica o privata per anziani, cronici o lungodegenti, per la parte non soggetta a rimborso da parte di altri enti assistenziali o assicurativi, pubblici o privati.

8.4. Hanno titolo altresì ad usufruire del contributo i soggetti di cui all'art. 8.1 che sostengano a proprio carico le spese di un'assistenza domiciliare non inferiore a due mesi.

Articolo 9 **Entità del contributo e graduatoria**

9.1. Il beneficio assistenziale concesso dall'Ente è costituito da un contributo sulla spesa sostenuta per la retta annuale, ovvero per l'assistenza domiciliare, sino alla concorrenza massima degli importi mensili in relazione all'entità del reddito complessivo dichiarato nell'ultimo anno fiscalmente disponibile dai componenti il nucleo familiare del beneficiario.

9.2. Con delibera del Consiglio di amministrazione, assunta anno per anno in relazione alle disponibilità risultanti nell'apposito fondo dedicato all'assistenza come da bilancio previsionale, l'Ente provvede a dare attuazione alle presenti disposizioni ed a determinare lo stanziamento annuale, dei contributi erogabili ai sensi dell'articolo 8, nonché le classi reddituali per la definizione della graduatoria ed a fissare i relativi contributi in relazione alle classi di reddito aventi diritto.

9.3. La formazione della graduatoria delle domande di contributo dovrà essere effettuata tenendo conto di tutti i seguenti criteri:

- l'entità del reddito imponibile dichiarato nell'ultimo anno fiscalmente disponibile dai componenti il nucleo familiare del beneficiario, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE;
- il grado di non autosufficienza della persona bisognosa di assistenza;
- la tipologia del rapporto di parentela, coniugio o unione civile della persona bisognosa di assistenza con il richiedente;
- il costo complessivo sostenuto dal richiedente, nell'anno di riferimento, per le spese di assistenza di cui si chiede il contributo.

Articolo 10 **Documentazione**

10.1. La domanda per l'attribuzione del contributo di cui all'articolo 8.1 del presente regolamento deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il 30 settembre di ciascun anno con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente.

10.2. A tal fine, farà fede il timbro postale di spedizione, ovvero la data di invio della domanda a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

10.3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi;
- b) modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'anno precedente la presentazione della domanda di erogazione del contributo;

- c) dichiarazione di responsabilità del richiedente dalla quale risulti che la retta è a completo carico dello stesso e che il contributo viene richiesto per la parte della stessa non rimborsata da altri enti assistenziali o assicurativi, pubblici o privati;
- d) certificazione medica idonea a comprovare il grado di non autosufficienza e/o la percentuale di invalidità, ovvero certificato sanitario attestante i motivi necessitanti le prestazioni di assistenza con indicazione della durata dell'assistenza domiciliare o del ricovero;
- e) documentazione comprovante la spesa sostenuta e la durata delle prestazioni.

Articolo 11

Norme di prima applicazione

11.1. In sede di prima applicazione potrà essere presentata domanda per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8.1 antecedenti l'entrata in vigore del regolamento, comunque riferiti a spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

11.2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto regolamento.

CAPO III

INDENNITÀ DI MALATTIA O INFORTUNIO

Articolo 12

Istituzione dell'indennità di malattia o infortunio. Beneficiari e requisiti di ammissione

12.1. L'Ente può concedere un'indennità giornaliera in favore degli iscritti i quali, a causa di malattia o infortunio tali da determinare una condizione di inabilità temporanea, non abbiano esercitato in maniera assoluta la professione per un periodo massimo di 180 giorni, per lo stesso evento, con esclusione di quelli di durata inferiore ai 7 giorni continuativi.

12.2. La durata complessiva della malattia o dell'infortunio viene attestata con apposito certificato che il richiedente deve farsi rilasciare dal medico curante.

12.3. Possono beneficiare dell'indennità di malattia o infortunio gli iscritti attivi all'Ente in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi. Il numero di giornate indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 180 giorni.

12.4. Possono beneficiare dell'indennità gli iscritti attivi all'Ente che, a causa di malattia o infortunio, non abbiano potuto esercitare la professione in modo assoluto. L'indennità può essere concessa se l'evento si verifica in data successiva a quella di invio della domanda di iscrizione all'Ente.

Articolo 13

Presentazione della domanda e documentazione

13.1. Per richiedere l'indennità di cui all'articolo 12.1, gli interessati dovranno inviare l'apposita domanda, corredata dalla documentazione di cui al successivo punto 13.2, esclusivamente in via telematica attraverso il sito dell'Ente, a pena di inammissibilità, entro il decimo giorno successivo al termine dell'evento per il quale viene formulata la richiesta.

13.2. La domanda deve essere corredata da:

- a) modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata;
- b) certificazione medica di cui all'articolo 12.2, comprovante il periodo di inattività professionale per malattia o infortunio;
- c) qualora la documentazione di cui al solo punto a) non fosse disponibile per l'invio entro il termine di cui all'articolo 13.1, la stessa dovrà essere trasmessa a completamento della domanda entro il trentesimo giorno successivo al termine dell'evento per il quale viene formulata la richiesta.

Articolo 14

Entità dell'indennità e graduatoria

14.1. Con delibera del Consiglio di amministrazione, assunta anno per anno in relazione alle disponibilità risultanti nell'apposito fondo dedicato all'assistenza come da bilancio previsionale, l'Ente provvede a dare concreta attuazione alle presenti disposizioni ed a determinare lo stanziamento annuale delle indennità erogabili ai sensi dell'articolo 12.1, nonché l'importo giornaliero lordo dell'indennizzo, da determinare in misura proporzionale al reddito netto professionale dichiarato all'Ente dall'iscritto.

14.2. La formazione della graduatoria delle domande di indennità dovrà essere effettuata tenendo conto di tutti i seguenti criteri:

- i parametri reddituali risultanti dal modello ISEE;
- la durata del periodo di interruzione forzata dell'attività professionale;
- l'esercizio esclusivo della libera professione.

14.3. L'assistenza indennitaria di cui all'articolo 12.1 non è cumulabile, per lo stesso periodo, con le altre forme di indennizzo di cui alla normativa per la tutela della maternità a favore delle libere professioniste.

Articolo 15

Norme di prima applicazione

15.1. In sede di prima applicazione potrà essere presentata domanda per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 12.1 relativa ad eventi verificatisi a partire dal 1° luglio 2011.

15.2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, unitamente a tutta la documentazione di cui all'articolo 13.2, lettere a e b, entro i termini che saranno stabiliti dallo specifico bando.

Articolo 16

Indennità per invalidità permanente da infortunio

16.1. L'Ente può erogare a favore degli iscritti attivi e ai titolari di trattamento previdenziale che continuino ad esercitare l'attività professionale - in regola con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale e di versamenti fino al secondo anno precedente a quello dell'evento – anche mediante la stipula di polizze assicurative annuali o poliennali ovvero mediante la partecipazione a forme consortili, casse di assistenza o altri enti all'uopo appositamente costituiti, un'indennità in caso di infortunio che comporti un'invalidità permanente di grado superiore al 66%.

CAPO IV

CONTRIBUTI UNA TANTUM PER CATASTROFE O CALAMITÀ NATURALI

Articolo 17

Istituzione di contributi una tantum per catastrofe o calamità naturali. Beneficiari e requisiti di ammissione

17.1. L'Ente può concedere un contributo una tantum in favore di coloro che abbiano subito danni allo studio dove risultino esercitare abitualmente l'attività professionale, a causa di eventi naturali (calamità o catastrofe) in comuni nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dalle autorità competenti.

17.2. Possono beneficiare del contributo gli iscritti attivi all'Ente che risiedono o esercitano la professione in un comune colpito dall'evento e che, a causa dello stesso, abbiano subito danni allo studio professionale dove risultino esercitare abitualmente l'attività professionale. In caso di utilizzo promiscuo di un immobile a titolo di abitazione e di studio professionale, possono beneficiare del contributo solo coloro che risultino aver dichiarato tale situazione ai fini fiscali.

17.3. I soggetti di cui al comma precedente dovranno essere in regola con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale e di versamenti fino al secondo anno precedente a quello della presentazione della domanda.

Articolo 18

Presentazione della domanda e documentazione

18.1. Per poter risultare assegnatari del contributo di cui all'articolo 17.1, gli interessati dovranno inviare l'apposita domanda presso la sede dell'Ente, a pena di inammissibilità, entro due anni dalla data dell'evento. A tal fine farà fede il timbro postale di spedizione ovvero, nel caso di consegna a mano, la data di protocollazione della domanda.

18.2. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) copia del provvedimento con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel comune dove viene svolta abitualmente l'attività professionale;
- b) copia completa della dichiarazione fiscale relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente la presentazione della domanda e nell'anno in cui si è verificata la catastrofe o la calamità;
- c) copia della dichiarazione di inizio attività e apertura della partita iva ed eventuali successive variazioni;
- d) attestazione relativa all'entità dei danni occorsi agli arredi, alle attrezzature ed alla strumentazione dello studio, debitamente dettagliati e documentati;
- e) attestazione che i danni subiti non siano coperti da polizza assicurativa o non siano rimborsati o rimborsabili da terzi.

Articolo 19

Entità del contributo e graduatoria

19.1. Con delibera del Consiglio di amministrazione, assunta anno per anno in relazione alle disponibilità risultanti nell'apposito fondo dedicato all'assistenza come da bilancio previsionale, l'Ente provvede – nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17 - a dare concreta attuazione alle presenti disposizioni provvede a determinare lo stanziamento annuale dei contributi erogabili a titolo di indennizzo per catastrofe o calamità naturali, nonché a fissare l'importo massimo del contributo da corrispondere nei limiti delle spese documentate effettivamente rimaste a carico dei soggetti beneficiari.

19.2. Il contributo può essere erogato anche ad integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.

19.3. La formazione della graduatoria delle domande di contributo dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- dell'entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dal richiedente;
- della rilevanza dell'evento;
- della misura complessiva dei danni subiti dall'iscritto agli arredi, alle attrezzature ed alla strumentazione dello studio.

Articolo 20

Norme di prima applicazione

20.1. In sede di prima applicazione potrà essere presentata domanda per la concessione dei contributi di cui all'articolo 17.1 antecedenti l'entrata in vigore del regolamento, comunque riferiti a eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2007.

20.2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto regolamento.

CAPO V

CONTRIBUTI PER SPESE FUNERARIE

Articolo 21

Istituzione di contributi per spese funerarie e soggetti beneficiari

21.1. L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) eroga annualmente contributi a titolo di partecipazione alle spese funerarie, in favore dei superstiti di iscritti all'Ente.

21.2. I contributi a titolo di partecipazione alle spese funerarie sono corrisposti unicamente in favore dei superstiti dell'iscritto aventi titolo al trattamento di pensione indiretta secondo le normative vigenti.

Articolo 22

Entità del contributo

22.1. Con delibera del Consiglio di amministrazione, assunta anno per anno in relazione alle disponibilità risultanti nell'apposito fondo dedicato all'assistenza come da bilancio previsionale, l'Ente provvede a dare concreta attuazione alle presenti disposizioni determinando lo stanziamento annuale dei contributi erogabili ai sensi dell'articolo 21.1 ed a fissare l'importo massimo del contributo.

22.2. Il contributo può essere erogato anche ad integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.

22.3. In caso di commorienza di coniugi iscritti all'Ente, l'importo massimo del contributo è raddoppiato.

Articolo 23

Presentazione della domanda e documentazione

23.1. La domanda di contributo a titolo di partecipazione alle spese funerarie, in carta semplice, deve essere spedita a mezzo posta o presentata all'Ente, a pena di inammissibilità, entro un anno dalla data dell'evento. A tal fine farà fede il timbro postale di spedizione ovvero, nel caso di consegna a mano, la data di protocollazione della domanda.

23.2. La domanda deve essere sottoscritta da un componente del nucleo familiare; se minore, dall'esercente la patria potestà, dal tutore o dal curatore.

23.3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- certificato di stato di famiglia riferito alla data del decesso;
- codice fiscale del richiedente;
- modello ISEE del nucleo familiare del de cuius riferito all'anno precedente la presentazione della domanda di erogazione del contributo;
- certificato di morte.

23.4. Le domande pervenute fuori termine non saranno esaminate.

Articolo 24

Graduatoria

24.1. La formazione della graduatoria delle domande di contributo dovrà essere effettuata tenendo conto di tutti i seguenti criteri:

- l'entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare del de cuius, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE;
- il numero dei componenti il nucleo familiare;
- l'esercizio in via esclusiva dell'attività libero professionale da parte dell'iscritto deceduto.

Articolo 25
Norme di prima applicazione

25.1. In sede di prima applicazione potrà essere presentata domanda per la concessione dei contributi di cui all'articolo 21.1 antecedenti l'entrata in vigore del regolamento, comunque riferiti a eventi accaduti a partire dal 1° gennaio 2007.

25.2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto regolamento.

CAPO VI
ASSEGNI DI STUDIO A FIGLI DI ISCRITTI DECEDUTI O INABILI

Articolo 26
**Istituzione di assegni di studio a figli di iscritti deceduti o inabili.
Requisiti di ammissione**

26.1. L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) eroga annualmente assegni di studio riservate ai figli di iscritti all'Ente deceduti o inabili, che frequentino con regolarità gli istituti di scuola media superiore, l'Università e scuole di specializzazione post lauream.

26.2. I requisiti oggettivi per l'ammissione agli assegni di studio sono i seguenti:

- essere figli di iscritti all'ENPAP deceduti o inabili;
- di avere un'età non superiore ai 25 anni nell'anno di erogazione dell'assegno di studio;
- essere in possesso dei requisiti di merito di cui al comma successivo.

26.3. Requisiti di merito per l'ammissione agli assegni di studio di cui all'art. 26.1, sono:

- la regolare iscrizione al primo anno in istituti di scuola media superiore, ovvero agli anni successivi al primo e non essere stati ripetenti;
- la regolare iscrizione al primo anno a corsi di laurea universitari, ovvero agli anni successivi avendo sostenuto almeno i 3/5 degli esami previsti per ciascun anno dal corso di laurea;
- la regolare iscrizione al primo anno di corsi di specializzazione post lauream, ovvero agli anni successivi al primo avendo ottenuto la relativa idoneità o esonero.

Articolo 27

Determinazione degli assegni di studio

27.1. Con delibera del Consiglio di amministrazione, assunta anno per anno in relazione alle disponibilità risultanti nell'apposito fondo dedicato all'assistenza come da bilancio previsionale, l'Ente provvede a dare concreta attuazione alle presenti disposizioni provvede a determinare lo stanziamento annuale degli assegni di studio erogabili, nonché il numero degli assegni di studio e il relativo importo.

Articolo 28

Presentazione della domanda

28.1. Per poter risultare assegnatari degli assegni di studio, gli interessati dovranno inviare la domanda, redatta su apposita modulistica predisposta dall'Ente a pena di inammissibilità della stessa.

28.2. La domanda deve essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà, dal tutore o curatore per i minori e dai diretti beneficiari se maggiorenni e capaci.

28.3. Oltre a quanto previsto annualmente dal bando, alla domanda dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione, anche a mezzo autocertificazione:

- a) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente mesi sei;
- b) codice fiscale del concorrente;
- c) certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o università attestante i dati richiesti dal bando;
- d) curriculum vitae;
- e) modello ISEE del nucleo familiare dell'iscritto riferito all'anno precedente la presentazione della domanda di erogazione del contributo.

28.4. Le domande pervenute fuori termine non saranno esaminate.

Articolo 29

Graduatoria e proclamazione degli assegnatari

29.1. Una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande, si provvederà a trasmettere tutta la documentazione ricevuta all'apposita Commissione costituita dal Consiglio di amministrazione in sede di emanazione della delibera la quale esaminerà le domande pervenute.

29.2. La formazione della graduatoria dovrà essere effettuata tenendo conto di tutti i seguenti criteri:

- l'entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare dell'iscritto, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE;
- lo stato di orfano di uno o entrambi i genitori;
- il numero dei componenti il nucleo familiare con preferenza allo studente con il nucleo familiare più numeroso;
- l'età dello studente, con preferenza per lo studente più giovane;
- lo stato di figlio di iscritto esercente in via esclusiva l'attività libero professionale;
- non aver beneficiato e di non beneficiare di altri assegni o borse di studio, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione alla frequenza scolastica o universitaria di cui al presente Regolamento.

Articolo 30

Norme di prima applicazione

30.1. In sede di prima applicazione potrà essere presentata domanda relativa alla concessione degli assegni di studio in caso di regolare iscrizione ai corsi di cui all'articolo 26.1 riferita all'anno 2007.

30.2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto Regolamento.

CAPO VII

CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA PATERNITÀ E LA GENITORIALITÀ

Articolo 31

Soggetti destinatari

31.1. Le prestazioni del seguente Capo sono erogate dall'Ente a sostegno della genitorialità come misura che consenta ad entrambi i genitori di conciliare meglio gli impegni professionali e parentali, con l'obiettivo primario di permettere loro di prendersi cura dei figli in modo condiviso, tenuto conto del diritto dei minori alla bi genitorialità.

31.2. Hanno titolo a ottenere l'erogazione del contributo di cui al presente Capo gli iscritti all'Ente da almeno un anno nel caso in cui diventino genitori, purché in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi nei confronti dell'Ente stesso e che non abbiano titolo a percepire altra indennità a copertura dei periodi di maternità obbligatoria di cui alla relativa normativa vigente in materia.

31.3. L'erogazione del contributo è cumulabile con il trattamento di maternità eventualmente spettante all'altro genitore.

Articolo 32

Requisiti per la corresponsione del contributo

32.1. Il contributo è corrisposto quale sostegno economico finalizzato ad assistere l'iscritto nel momento in cui avviene l'ingresso in famiglia di un figlio in seguito a parto, adozione o affidamento.

Articolo 33

Domanda

33.1. La domanda dovrà essere redatta esclusivamente in via telematica attraverso il sito dell'Ente, successivamente al verificarsi dell'evento di cui al precedente articolo entro il termine di presentazione fissato dall'apposito bando, emanato con periodicità almeno annuale, in base al quale si procederà alla formazione della relativa graduatoria.

33.2. Ciascun iscritto potrà richiedere il contributo una sola volta per ciascun figlio.

Articolo 34

Entità del contributo e graduatoria

34.1. Lo stanziamento complessivo per il contributo di genitorialità è definito annualmente dal Consiglio di amministrazione in funzione delle disponibilità presenti nell'apposito fondo.

34.2. Nel bando, pubblicato sul sito dell'Ente e con le altre modalità ritenute opportune, sono indicati il numero delle richieste accoglibili, i criteri generali per la formazione della graduatoria, la durata del procedimento di assegnazione del beneficio, nonché la quota spettante per le singole domande.

34.3. Il Consiglio di amministrazione approva la graduatoria finale, all'esito dell'istruttoria degli Uffici dell'Ente competenti all'esame delle domande pervenute e all'elaborazione della graduatoria stessa.

Articolo 35

Documentazione

35.1. A corredo della domanda il richiedente dovrà provvedere a trasmettere, a seconda dei casi, la documentazione comprovante la condizione utile alla richiesta del contributo di cui al presente Capo. L'Ente si riserva la facoltà di valutare i requisiti previsti, nonché la veridicità delle dichiarazioni pervenute, pena la decadenza dal diritto di accedere al contributo.

CAPO VIII INTERVENTI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

Articolo 36 **Misure per agevolare l'accesso al credito dei professionisti iscritti all'ENPAP**

36.1. L'Ente supporta e valorizza la libera professione di psicologo mediante l'adozione di misure volte a favorire ed agevolare l'accesso ad iniziative di finanziamento garantito e agevolato, come intervento a sostegno degli iscritti nell'ambito dell'avvio o dello sviluppo e promozione dell'attività professionale.

36.2. Tale intervento si realizza mediante la costituzione in garanzia da parte dell'Ente di un patrimonio concordato con un Istituto finanziario convenzionato, anche mediante acquisizione e deposito di titoli obbligazionari o mediante altre modalità definite in convenzione, al fine di consentire l'erogazione di finanziamenti agevolati agli iscritti, con ciò liberando gli iscritti dall'onere della prestazione di una propria garanzia personale all'adempimento restitutorio del credito ricevuto, ferma restando l'istruttoria del medesimo istituto sul merito creditizio.

36.3. La gestione patrimoniale dell'ammontare del capitale dell'Ente posto a garanzia dei finanziamenti agli iscritti è affidata dall'Istituto finanziario convenzionato in sintonia con le linee guida fissate dall'Ente stesso.

36.4. Con delibera del Consiglio di amministrazione l'Ente provvede a dare concreta attuazione alle disposizioni del presente Capo determinando lo stanziamento del patrimonio da costituire in garanzia, nel limite massimo del 50% dell'ammontare del Fondo Assistenza iscritto nell'ultimo bilancio preventivo approvato dall'Ente.

Articolo 37 **Istituzione del "progetto microcredito"**

37.1. Nell'ambito degli interventi definiti dall'articolo 36 del presente Capo è istituito il "progetto microcredito", al fine di consentire l'erogazione di finanziamenti agevolati agli iscritti destinatari dell'iniziativa, nel limite massimo di 100mila euro di finanziamento concedibile a ciascun iscritto. Con delibera del Consiglio di amministrazione, assunta anno per anno, l'Ente definisce i contenuti del bando pubblico per il "progetto microcredito" con riferimento ai criteri di accesso e per la definizione della graduatoria, in particolare i criteri per la predisposizione di un "piano di business".

37.2. Il “*piano di business*”, da predisporre a cura degli aspiranti e da sviluppare nel territorio nazionale, dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

- descrizione dell’iniziativa che si intende avviare e dei servizi che si intendono offrire;
- indicazione dell’eventuale coinvolgimento di (ulteriori) psicologi oltre il proponente, nonché di altre figure lavorative e del titolo sul quale verrebbe a fondarsi la collaborazione con loro;
- definizione degli obiettivi attesi in termini economici e di ricaduta sociale;
- piano di sviluppo temporale del progetto;
- prima analisi del fabbisogno finanziario e dei flussi di cassa attesi nei primi due anni di realizzazione progettuale;
- quota di autofinanziamento;
- indicazione di tipologia e quantità di beni strumentali eventualmente necessari (finanziabili, in via generale, limitatamente ai progetti di avvio professionale).

37.3. Possono beneficiare dell’iniziativa assistenziale gli iscritti attivi, in regola con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale e di versamenti contributivi alla data di presentazione della domanda nonché iscritti all’Ente da almeno due anni.

37.4. L’Ente provvede alla formazione della graduatoria, tenendo conto dei requisiti formali previsti dal bando pubblico, dopo la valutazione del “*piano di business*” da parte di un’apposita Commissione nominata dal Consiglio di amministrazione; la valutazione terrà conto, in particolare, delle modalità con cui il candidato intende sviluppare o promuovere l’attività professionale e della sostenibilità del “*piano di business*” in relazione agli importi di cui è chiesto il finanziamento.

37.5. Per contribuire alla realizzazione di un patrimonio di conoscenza condivisa utile allo sviluppo della professione, agli aspiranti che dichiareranno espressamente la disponibilità alla diffusione del piano di business proposto - a partire dal secondo anno di attuazione dello stesso e ferma l’opportuna garanzia di riservatezza sia in ordine agli enti, alle istituzioni specifiche e alle persone fisiche coinvolte, sia in ordine ai dettagli operativi dei progetti elaborati - la Commissione di cui all’art. 37.4 attribuirà un punteggio aggiuntivo ai fini della graduatoria.

37.6. L’Istituto finanziario convenzionato per la gestione del patrimonio garantito e per l’erogazione dei finanziamenti dispone, conformemente ai termini ed alle modalità analiticamente disciplinate nell’ambito della convenzione stipulata con l’Ente, le verifiche tecniche di propria competenza con riferimento alla valutazione del merito creditizio degli iscritti rientranti nella graduatoria di cui al punto precedente.

37.7. L’aver partecipato ad un percorso formativo volto allo sviluppo di competenze manageriali e finanziarie costituisce titolo preferenziale ai fini della stesura della graduatoria dei vincitori del bando.

Articolo 38

Erogazione e gestione del finanziamento del “progetto microcredito”

38.1. Il finanziamento del “progetto microcredito” potrà essere erogato dall’Istituto finanziario convenzionato in favore dell’iscritto anche in più soluzioni, in linea con il “piano di business” approvato e sulla base di apposito contratto di finanziamento tra l’Istituto convenzionato e l’iscritto.

Articolo 39

Verifiche a tutela dell’Ente relative al “progetto microcredito”

39.1. L’Ente si riserva, in qualsiasi momento, di richiedere all’iscritto destinatario del finanziamento informazioni e documentazione al fine di verificare le dichiarazioni prodotte e lo stato di attuazione del progetto.

39.2. La condizione di regolarità contributiva, sia per ciò che concerne le comunicazioni reddituali che relativamente al versamento dei contributi, deve essere assicurata nell’intero periodo di durata del finanziamento garantito.

39.3. Gli importi rivenienti dal finanziamento garantito devono essere utilizzati esclusivamente per il progetto approvato dall’Ente e non possono essere utilizzati dall’iscritto quale provvista per il versamento dei contributi all’Ente o per la relativa compensazione.

39.4. Qualora dalle verifiche effettuate dall’Ente, o su segnalazione dell’istituto finanziario convenzionato, emergessero l’insussistenza di requisiti, il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento e dal bando pubblico, o il mancato rimborso del finanziamento all’istituto finanziario convenzionato garantito con il patrimonio dell’Ente, l’iscritto decade automaticamente dal presente beneficio assistenziale con attivazione di tutte le procedure utili per il recupero delle somme prelevate dal deposito in garanzia costituito dall’Ente ai sensi dell’art. 36.2. a titolo di restituzione degli importi dovuti dall’iscritto ed insoluti.

39.5. Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni di cui al punto precedente l’iscritto interessato viene escluso in via permanente dalla possibilità di usufruire delle forme di assistenza di cui al presente Regolamento.

CAPO IX ASSISTENZA PER STATO DI BISOGNO

Articolo 40 **Oggetto**

40.1. L'ENPAP, nell'ambito delle attività assistenziali previste dallo Statuto, corrisponde sussidi per stato di bisogno nel limite dello stanziamento annuale stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 41 **Beneficiari**

41.1. Possono beneficiare del sussidio:

- a) gli iscritti
- b) i pensionati diretti dell'ENPAP;
- c) in caso di decesso dell'iscritto o del pensionato, il coniuge, i figli minori o inabili al lavoro, i familiari conviventi entro il 2° grado ed a carico al momento del decesso, i figli che non abbiano diritto a trattamento previdenziale.

Articolo 42 **Condizioni di ammissibilità**

42.1. Il sussidio può essere erogato per sostenere stati di disagio economico contingente e momentaneo, con rilevante incidenza sul bilancio familiare.

42.2. Le cause dello stato di disagio economico possono essere conseguenza di:

- a) eventi straordinari, casi fortuiti o di forza maggiore;
- b) malattia o infortuni del richiedente o dei familiari a carico;
- c) prolungata sospensione o riduzione forzata dell'attività professionale a causa di malattia o infortunio;
- d) decesso dell'iscritto o del pensionato;
- e) stato di grave disabilità del coniuge o dei figli conviventi.

42.3. Il sussidio è erogabile una sola volta nel corso dell'iscrizione all'Ente e nel caso in cui il richiedente non abbia titolo ad ottenere altre prestazioni assistenziali dall'ENPAP, derivanti dalle condizioni per le quali viene formulata la richiesta di sussidio.

Articolo 43 **Requisiti amministrativi**

- 43.1. Il richiedente, ovvero il dante causa, deve possedere i seguenti requisiti:
- a) in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi nei confronti dell'Ente; si prescinde da detto requisito per le richieste di sussidio presentate dagli eredi;
 - b) il reddito percepito dal nucleo familiare, imponibile ai fini IRPEF, nell'anno precedente la domanda non deve essere superiore a sette volte l'importo dell'assegno sociale del medesimo anno.

Articolo 44 **Presentazione della domanda**

44.1. Il richiedente deve inoltrare domanda di sussidio con le modalità indicate dall'Ente, unitamente ai documenti necessari a comprovare lo stato di disagio. L'Ente ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione laddove fosse ritenuta utile per il più esaustivo esame della domanda.

44.2. La richiesta di sussidio deve essere inoltrata a ENPAP entro sei mesi dalla data dall'evento che ha causato lo stato di disagio economico.

44.3. Nel caso di superstiti facenti parte dello stesso nucleo familiare, il sussidio può essere richiesto da uno solo di essi, dagli altri a tal fine delegato.

Articolo 45 **Istruttoria**

Le domande di sussidio sono istruite periodicamente, in base all'ordine cronologico di arrivo, e sottoposte all'esame del Consiglio di amministrazione che, con valutazione insindacabile, delibera l'ammissibilità dell'istanza e l'entità del sussidio.

Articolo 46 **Entità del contributo**

Lo stanziamento complessivo per tale forma di sussidio è definito annualmente dal Consiglio di amministrazione in funzione delle disponibilità presenti nell'apposito fondo. Il numero delle richieste accoglibili, nonché la misura spettante per le singole domande verranno determinati con criteri e modalità da definirsi anch'essi mediante specifico bando.

CAPO X CONTRIBUTO IN CONTOINTERESSI MUTUI IPOTECARI

Articolo 47 **Oggetto**

47.1 L'ENPAP, al fine di sostenere il diritto degli iscritti all'abitazione e l'accesso agli strumenti necessari all'esercizio dell'attività professionale nonché, in generale, di favorire il risparmio in beni durevoli, può erogare contributi in conto interessi a favore degli iscritti che hanno stipulato mutui ipotecari finalizzati all'acquisto, alla costruzione ovvero alla ristrutturazione di unità immobiliari situate in Italia, comprese le pertinenze accessorie, destinate a studio professionale o a prima casa di abitazione.

Articolo 48 **Soggetti destinatari**

48.1. Possono beneficiare del contributo gli iscritti attivi all' ENPAP, in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, con un'anzianità contributiva pari ad almeno tre anni.

Articolo 49 **Domanda e documentazione**

49.1. La domanda deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso il sito istituzionale dell'Ente, a pena di inammissibilità, nel termine di presentazione fissato dall'apposito bando, emanato con periodicità annuale, in base al quale viene formata la relativa graduatoria.

49.2. A corredo della domanda il richiedente deve provvedere a trasmettere la seguente documentazione, comprovante la condizione utile alla richiesta del contributo di cui al presente Capo:

- 1) fotocopia fronte e retro del documento d'identità;
- 2) fotocopia del contratto di mutuo ipotecario stipulato;
- 3) fotocopia dell'attestazione, da parte dell'istituto di credito che ha concesso il mutuo, del regolare versamento degli interessi relativi all'anno precedente quello di presentazione della domanda;
- 4) copia del Modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultimo anno fiscale disponibile.

Articolo 50

Entità del contributo e graduatoria

50.1. Il contributo è determinato annualmente dal Consiglio di amministrazione in misura pari agli interessi sul mutuo effettivamente pagati dall'iscritto nell'anno precedente quello di presentazione della domanda.

50.2. Ferme restando le modalità di determinazione di cui al precedente articolo, l'importo liquidabile all'iscritto non può ad ogni modo eccedere il contributo integrativo versato dallo stesso all'Ente nell'anno precedente quello di riferimento del bando e, in ogni caso, non può eccedere il limite massimo di importo annuo erogabile per ogni richiesta, pari a euro 2.000,00.

50.3. Il contributo è erogabile per un periodo massimo di dieci anni nel corso dell'intero periodo di iscrizione all'Ente, ferma restando l'effettiva durata residua del mutuo al momento della prima richiesta. La domanda e la documentazione allegata vanno presentate per ogni anno.

50.4. Lo stanziamento complessivo destinato al contributo è definito annualmente dal Consiglio di amministrazione in funzione delle disponibilità presenti nell'apposito Fondo assistenza. L'importo stanziato non può eccedere la misura del 5% dell'avanzo di gestione del conto separato della contribuzione integrativa destinato all'assistenza a favore degli iscritti, come risultante dal bilancio preventivo dell'Ente nello stesso anno. Qualora l'importo stanziato dovesse risultare incapiente rispetto alle richieste presenti nelle graduatorie definite ai sensi del successivo comma 5, con apposita deliberazione dal Consiglio di amministrazione può essere disposto uno stanziamento aggiuntivo, utile a soddisfare tutte o parte delle predette richieste, nel limite massimo delle disponibilità residue presenti nel Fondo assistenza, come risultante dal bilancio preventivo dell'Ente nello stesso anno.

50.5. La formazione della graduatoria delle domande di contributo è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dai componenti del nucleo familiare;
- b) numero di familiari a carico;
- c) anzianità di contribuzione.

50.6. Nel bando, pubblicato sul sito dell'Ente e con le altre modalità ritenute opportune, sono indicati i criteri per la formazione della graduatoria.

50.7. Il Consiglio di amministrazione approva la graduatoria finale, all'esito dell'istruttoria degli uffici dell'Ente.

Articolo 51

Sospensione e revoca del contributo

51.1. Eventuali obblighi contributivi scaduti successivamente alla presentazione delle domande dovranno essere regolarizzati per poter procedere all'erogazione del contributo.

51.2. Il venir meno dell'iscrizione all'Ente determina la decadenza dal beneficio. Qualora la cancellazione dall'Ente fosse imputabile al sopravvenire dello stato di inabilità, riconosciuto ai sensi del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza, la domanda può essere formulata sino alla data di naturale estinzione del beneficio, sempreché il contratto di mutuo venga compiutamente onorato.

CAPO XI

CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI

Articolo 52

Oggetto

L'ENPAP eroga, nell'ambito delle attività di assistenza previste dallo Statuto e compatibilmente con gli stanziamenti presenti nell'apposito fondo per l'assistenza, contributi sotto forma di borse di studio destinate agli iscritti all'Ente, finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze inerenti la professione di Psicologo, ovvero di competenze trasversali e/o complementari alla stessa.

Articolo 53

Soggetti destinatari e requisiti dei corsi

53.1. Possono essere destinatari del contributo tutti gli iscritti in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, con un'anzianità contributiva pari ad almeno un anno.

53.2. I corsi di formazione per i quali viene richiesto il contributo, devono avere una durata non inferiore alle 60 ore. Le tematiche oggetto del corso devono essere coerenti con il mandato professionale degli psicologi e nell'organizzazione e nello svolgimento del corso deve essere comprovato il pieno rispetto delle previsioni del Codice Deontologico degli psicologi italiani. Il programma del corso deve, inoltre, prevedere anche contenuti di natura gestionale, amministrativa, commerciale, economica e/o legale, finalizzati ad acquisire competenze trasversali utili all'esercizio dell'attività professionale.

53.3. Gli Organismi di formazione che erogano il corso di formazione devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Ateneo o Facoltà o dipartimento o spin off universitario (o accademico) o ente di formazione riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca;
- Istituti di Specializzazione in Psicoterapia, abilitati ai sensi del Regolamento (D.M. 11 dicembre 1998 n. 509);
- Organismo accreditato per lo sviluppo di attività formativa continua presso le Regioni e/o le Provincie autonome ovvero accreditata presso la Commissione Nazionale per la formazione continua.

Articolo 54

Domanda e documentazione

54.1 La domanda di borsa di studio deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso il sito istituzionale dell'Ente, a pena di inammissibilità, nel termine di presentazione fissato dagli appositi bandi, definiti con delibera del Consiglio di amministrazione, assunta con periodicità almeno annuale, con la quale viene data concreta attuazione alle disposizioni di cui al presente Capo.

54.2. A corredo della domanda il richiedente deve provvedere a trasmettere la seguente documentazione, comprovante la condizione utile alla richiesta di contributo, a pena di decadenza dal beneficio:

- 1) fotocopia fronte e retro del documento d'identità;
- 2) fotocopia del programma del corso con espressa indicazione dei contenuti e del numero di ore di durata;
- 3) copia del Modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultimo anno fiscale disponibile;
- 4) copia della ricevuta/fattura attestante il pagamento della quota di iscrizione al corso;
- 5) fotocopia dell'attestazione, rilasciata all'Organismo di formazione che ha erogato il corso, concernente la regolare frequenza dell'attività formativa da parte del richiedente.

Articolo 55

Entità del contributo e graduatoria

55.1. L'entità del contributo concesso dall'Ente è proporzionata alla spesa documentata per la partecipazione all'attività formativa e, in ogni caso, non superiore all'importo di € 2.000,00 per ciascun richiedente, nel limite dello stanziamento complessivo massimo annuale di cui al comma successivo.

55.2. Lo stanziamento complessivo destinato al contributo è definito annualmente dal Consiglio di amministrazione in funzione delle disponibilità presenti nell'apposito fondo. L'importo stanziato non può eccedere la misura del 5% dell'avanzo di gestione del conto

separato della contribuzione integrativa destinato all'assistenza a favore degli iscritti, come risultante dal bilancio preventivo dell'Ente nello stesso anno.

55.3. La formazione della graduatoria delle domande di contributo è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) entità dell'ISEE del nucleo familiare del richiedente;
- b) numero di familiari a carico;
- c) età anagrafica;
- d) anzianità di iscrizione all'Ente;
- e) percezione del beneficio di cui al presente Capo e/o di altre coperture assistenziali, ivi inclusa l'indennità di maternità, nelle tre annualità precedenti la richiesta.

55.4. Laddove lo stanziamento complessivo non fosse sufficiente per soddisfare tutte le domande presentate, la minore entità dell'ISEE del nucleo familiare del richiedente è elemento di priorità nella valutazione delle richieste liquidabili.

55.5. Nel bando pubblicato sul sito dell'Ente sono indicati i criteri per la formazione della graduatoria in funzione dei parametri di cui al precedente comma 55.3. Il Consiglio di amministrazione approva la graduatoria finale, all'esito dell'istruttoria degli uffici dell'Ente.

Articolo 56 **Sospensione e revoca del contributo**

56.1. Eventuali obblighi contributivi scaduti successivamente alla presentazione delle domande devono essere regolarizzati dal richiedente per poter beneficiare dell'erogazione del contributo.

56.2. Il venir meno dell'iscrizione all'Ente determina la decadenza dal beneficio.

CAPO XII **CONTRIBUTO BORSE LAVORO**

Articolo 57 **Oggetto**

57.1 L'ENPAP può erogare borse lavoro ai propri iscritti al fine di valorizzare la funzione sociale della professione di psicologo e, al contempo, agevolare e sviluppare le opportunità di occupazione professionale degli iscritti medesimi.

57.2 Le borse lavoro prevedono l'impegno, da parte dei singoli iscritti beneficiari, a realizzare un intervento a favore di una definita Comunità territoriale, in coerenza con linee operative e/o protocolli definiti dall'Ente, eventualmente in collaborazione con altre Istituzioni professionali o scientifiche.

57.3 Il Consiglio di amministrazione, con le apposite deliberazioni di cui al successivo articolo 59 individua le tematiche di intervento e gli ambiti territoriali nei quali attivare il contributo di cui al presente Capo.

Articolo 58 **Soggetti destinatari**

58.1 Possono beneficiare delle borse lavoro gli iscritti all'ENPAP, in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, che, per caratteristiche anagrafiche e reddituali si trovino in una condizione di svantaggio nel mercato della libera professione.

Articolo 59 **Domanda e documentazione**

59.1 La domanda di borsa lavoro deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso il sito istituzionale dell'Ente, a pena di inammissibilità, nel termine di presentazione fissato dagli appositi bandi, definiti con delibera del Consiglio di amministrazione assunta con periodicità almeno biennale, con i quali viene data concreta attuazione alle disposizioni di cui al presente Capo.

Articolo 60 **Entità del contributo e graduatoria**

60.1. L'entità della singola borsa lavoro non può superare l'importo lordo di 5.000 (cinquemila/00) Euro per ciascun richiedente, nel limite dello stanziamento complessivo massimo annuale di cui al comma successivo. Il contributo è erogabile a ciascun richiedente una sola volta nel corso dell'iscrizione all'Ente.

60.2. Lo stanziamento complessivo destinato al contributo è definito annualmente dal Consiglio di amministrazione in funzione delle disponibilità presenti nell'apposito Fondo assistenza. L'importo stanziato non può eccedere la misura del 10% dell'avanzo di gestione del conto separato della contribuzione integrativa destinato all'assistenza a favore degli iscritti, come risultante dal bilancio preventivo dell'Ente nello stesso anno.

60.3. La formazione della graduatoria delle domande di contributo è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) entità dell'ISEE del nucleo familiare del richiedente;
- b) numero di familiari a carico;
- c) età anagrafica;
- d) anzianità di iscrizione all'Ente;

- e) esercizio esclusivo dell'attività libero professionale;
- f) percezione di altre coperture assistenziali, ivi inclusa l'indennità di maternità, nelle tre annualità precedenti la richiesta.

60.4. Laddove lo stanziamento complessivo non fosse sufficiente per soddisfare tutte le domande presentate, la minore entità dell'ISEE del nucleo familiare del richiedente è elemento di priorità nella valutazione delle richieste liquidabili, in caso di parità di punteggio.

60.5. Nel bando pubblicato sul sito dell'Ente sono indicati i criteri per la formazione della graduatoria in funzione dei parametri di cui al precedente comma 60.3.

60.6. Il Consiglio di amministrazione approva la graduatoria finale, all'esito dell'istruttoria degli uffici dell'Ente.

Articolo 61

Sospensione e revoca della borsa lavoro

61.1. Eventuali obblighi contributivi scaduti successivamente alla presentazione delle domande devono essere regolarizzati dal richiedente per poter beneficiare dell'erogazione del contributo.

61.2 La mancata o parziale esecuzione delle attività progettate non darà diritto ad alcun contributo.

61.3 Il venir meno dell'iscrizione all'Ente determina la decadenza dal beneficio.

61.4 Il Consiglio di amministrazione, con le deliberazioni di cui al precedente articolo 59 stabilisce, negli appositi bandi, le condizioni che determinano l'eventuale sospensione, ovvero la revoca del contributo di cui al presente Capo.

Articolo 62

Interventi biennali

62.1. Al fine di agevolare e sviluppare le opportunità di occupazione professionale degli iscritti, in caso di interventi che per complessità richiedano l'attuazione in un intervallo temporale biennale, in deroga al precedente articolo 60.2, lo stanziamento complessivo destinato al contributo nei ventiquattro mesi di attivazione della forma di assistenza disciplinata al presente capo, è definito dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo del 20% delle disponibilità presenti nell'apposito fondo di assistenza, come risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'Ente.

CAPO XIII CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI PENSIONATI DI VECCHIAIA

Articolo 63 **Oggetto**

63.1 ENPAP, nell'ambito delle attività di assistenza previste dallo Statuto e compatibilmente con gli stanziamenti presenti nell'apposito fondo per l'assistenza, eroga contributi in favore di titolari di pensione di vecchiaia erogata dall'Ente, non più in attività, in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Capo e che si trovino in condizione di disagio economico, con la finalità di garantire un sostegno per la sussistenza e la dignità della persona.

Articolo 64 **Requisiti**

64.1. Per accedere al contributo il beneficiario deve trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) essere in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi;
- b) essere percettore di pensione di vecchiaia erogata dall'Ente da almeno un intero anno;
- c) l'indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente, relativamente all'ultima annualità fiscalmente disponibile, non deve superare l'importo di 9.000 euro.

Articolo 65 **Domanda e documentazione**

65.1 La domanda deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso il sito istituzionale dell'Ente, a pena di inammissibilità, entro il termine di presentazione fissato dall'apposito Bando annuale, definito con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con periodicità annuale, in base al quale viene formulata la relativa graduatoria.

65.2. A corredo della domanda il richiedente deve provvedere a trasmettere la seguente documentazione:

- 1) copia fronte e retro di un documento d'identità;
- 2) dichiarazione di stato di famiglia;
- 3) copia del Modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultimo anno fiscale disponibile.

Articolo 66 **Entità del contributo**

66.1 L'importo del contributo lordo è determinato annualmente dal Consiglio di amministrazione mediante l'apposito Bando, per un ammontare non superiore all'importo di 9.000,00 euro per ciascun beneficiario.

66.2 Il contributo erogabile a ciascun beneficiario è calcolato in misura pari alla differenza tra il valore stabilito di cui al precedente art. 66.1 e il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF del nucleo familiare, indicato nel modello ISEE, nel limite dello stanziamento complessivo annuale di cui al successivo comma 3.

66.3 Lo stanziamento complessivo destinato al contributo è definito annualmente dal Consiglio di amministrazione in funzione delle disponibilità presenti nell'apposito Fondo assistenza. L'importo stanziato non può eccedere la misura del 3% dell'avanzo di gestione del conto separato della contribuzione integrativa destinato all'assistenza a favore degli iscritti, come risultante dal bilancio preventivo dell'Ente nello stesso anno.

Articolo 67 **Graduatoria**

67.1 La formazione della graduatoria delle domande di contributo è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) indicatore del modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultimo anno fiscale disponibile;
- b) anzianità di iscrizione all'Ente.

67.2 Laddove lo stanziamento complessivo non fosse sufficiente per soddisfare tutte le domande presentate, la minore entità dell'indicatore ISEE del nucleo familiare del pensionato richiedente è elemento di priorità nella valutazione delle richieste liquidabili.

67.3 Nel Bando pubblicato sul sito dell'Ente sono indicati i criteri per la formazione della graduatoria in funzione dei parametri di cui al precedente comma 1. Il Consiglio di amministrazione approva la graduatoria finale, all'esito dell'istruttoria degli uffici dell'Ente.

Articolo 68
Sospensione e revoca del contributo

68.1 L'accertamento dell'assenza dei requisiti che hanno dato titolo al contributo, anche posteriormente all'erogazione, determina la decadenza dal beneficio e la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.

68.2 Il Consiglio di amministrazione è competente a stabilire le condizioni che determinano sia la sospensione che la revoca del beneficio.

CAPO XIV
CONTRIBUTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

Articolo 69
Oggetto

69.1 L'ENPAP eroga, nell'ambito delle attività di assistenza previste dallo Statuto e compatibilmente con gli stanziamenti presenti nell'apposito fondo per l'assistenza, contributi in favore di iscritte e iscritti all'Ente, al fine di agevolare e supportare la/il professionista nella conciliazione tra attività professionale e gestione dei figli.

Articolo 70
Soggetti destinatari

70.1 Possono beneficiare del contributo le iscritte e gli iscritti all'Ente, in attività e in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Capo, che abbiano figli minori fiscalmente a carico, di età compresa tra 1 (uno) e fino a 14 (quattordici) anni compiuti entro l'anno di riferimento del bando.

Articolo 71
Requisiti amministrativi

71.1 Per accedere al beneficio devono essere coesistenti le seguenti condizioni:

- a) essere in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi;
- b) essere iscritta o iscritto all'Ente in attività e aver versato almeno un intero anno di effettiva contribuzione;
- c) aver conseguito un corrispettivo lordo medio, derivante dalla libera professione di psicologo, non superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00) nel triennio precedente la domanda o nel minor periodo nel caso in cui l'iscrizione all'Ente sia di durata inferiore ai tre anni.

Articolo 72

Domanda e documentazione

72.1 La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso il sito istituzionale dell'Ente, entro il termine di presentazione fissato dall'apposito bando in base al quale viene formulata la relativa graduatoria.

72.2 A corredo della domanda la/il richiedente deve provvedere a trasmettere la seguente documentazione, comprovante la condizione utile alla richiesta del contributo:

- 1) fotocopia fronte e retro del documento d'identità;
- 2) dichiarazione di stato di famiglia;
- 3) copia del Modello ISEE del nucleo familiare del/la richiedente riferito all'ultimo anno fiscale disponibile.

72.3 Laddove la/il richiedente abbia più di un figlio con i requisiti utili per accedere al contributo di cui al presente Capo, potrà formulare domanda per uno solo di essi, nell'ambito di ciascun Bando.

72.4 Con la presentazione della domanda, la/il richiedente autorizza l'ENPAP a verificare, anche posteriormente all'avvenuta erogazione del contributo, i dati e le dichiarazioni rese in sede di domanda, inerenti alla condizione reddituale del beneficiario e la composizione del nucleo familiare, mediante gli strumenti a disposizione dell'Ente in base a specifiche convenzioni con gli Uffici finanziari ed Enti previdenziali.

Articolo 73

Tipologia ed entità del contributo

73.1 Il contributo si configura come sussidio economico a sostegno del/la richiedente e del suo nucleo familiare. L'importo del contributo pro capite non può superare l'importo lordo di euro 1.000,00 (mille/00) per ciascun richiedente.

73.2 Lo stanziamento complessivo destinato al contributo è definito con Bando annuale dal Consiglio di amministrazione, in funzione delle disponibilità presenti nell'apposito fondo. L'importo stanziato non può eccedere la misura del 5% dell'avanzo di gestione del conto separato della contribuzione integrativa destinato all'assistenza a favore degli iscritti, come risultante dal bilancio preventivo dell'Ente nello stesso anno. Qualora l'importo stanziato dovesse risultare incapiente rispetto alle richieste presenti nelle graduatorie definite ai sensi del successivo art. 74, con apposita deliberazione dal Consiglio di amministrazione può essere disposto uno stanziamento aggiuntivo, utile a soddisfare tutte o parte delle predette richieste, nel limite massimo delle disponibilità residue presenti nel Fondo assistenza, anch'esso come risultante dal bilancio preventivo dell'Ente nello stesso anno.

Articolo 74 **Graduatoria**

74.1 La formazione della graduatoria delle domande di contributo è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) indicatore del modello ISEE del nucleo familiare del/la richiedente riferito all'ultimo anno fiscale disponibile;
- b) numero dei familiari fiscalmente a carico;
- c) età del figlio minore fiscalmente a carico per il quale è formulata domanda.

74.2 Laddove lo stanziamento complessivo non fosse sufficiente per soddisfare tutte le domande presentate, la minore entità dell'indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente è elemento di priorità nella valutazione delle richieste liquidabili.

74.3 Nel bando pubblicato sul sito dell'Ente sono indicati i criteri per la formazione della graduatoria in funzione dei criteri di cui al precedente comma 74.1. Il Consiglio di amministrazione approva la graduatoria finale, all'esito dell'istruttoria degli uffici dell'Ente.

Articolo 75 **Sospensione e revoca del contributo**

75.1 L'accertamento, anche posteriormente all'erogazione, dell'assenza dei requisiti che hanno dato titolo al contributo, determina la decadenza dal beneficio, con eventuale ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.